

## **DECRETO**

**di determinazione motivata di positiva conclusione della Conferenza di Servizi decisoria indetta, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, dall'Amministratore delegato e Direttore Generale della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. relativamente al progetto definitivo dell'opera pubblica: S.S. 36 "Potenziamento svincolo in località Piona" prevista dall'Allegato n. 3 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché confermata, con cod. C29.0, nell'Allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato d.P.C.M. 8 settembre 2023.**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTO** l'art. 3-bis della medesima legge n. 241 del 1990 laddove prevede "*per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*";

**VISTO**, inoltre, l'articolo 14-ter della suddetta legge n. 241 del 1990 che disciplina le modalità di svolgimento della "*conferenza simultanea*" e, in particolare, al comma 7, prevede che all'esito dell'ultima riunione ed entro il termine previsto per la conclusione: "*l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*";

**VISTO**, inoltre, l'articolo 14-quater della suddetta legge 241/1990 concernente la "*Decisione della conferenza di servizi*" e in particolare laddove:

- al comma 1 dispone: "*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*";
- al comma 3 recita: "*In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti*";
- al comma 4 stabilisce: "*I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*";

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 47 "*Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni*" e all'articolo 48 "*Posta elettronica certificata*";

**VISTI** i decreti legislativi 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento all'articolo 23 *“Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”*, e 31 marzo 2023, n. 36, concernente il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* con particolare riferimento all'articolo 225 *“disposizioni transitorie e di coordinamento”* che al comma 9 dispone *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* e in particolare l'articolo 61, commi 4,5,7 e 8.

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»*, e in particolare l'articolo 1, comma 18 che, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione ivi comprese quelle per l'accessibilità, ha autorizzato un finanziamento di importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro nell'anno 2026, per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* con riferimento all'articolo 1, comma 500;

**VISTO** il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*;

**VISTO** in particolare l'articolo 3 del predetto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle*

*opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.*

**VISTO** il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.;

**VISTO** il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove stabilisce che *“La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii;

**VISTO** il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della succitata legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'allegato n. 3 (rigo 4) del medesimo decreto laddove indica l'intervento infrastrutturale in oggetto;

**VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* e in particolare gli articoli di cui ai Capi da I a VI;

**VISTI** l'articolo 10, comma 1, e l'articolo 11, comma 2, del succitato d.P.R. n. 327/2001 per quanto riferiti a progetti di opere pubbliche per le quali si procede tramite indizione di Conferenza di Servizi e in particolare laddove recita: *“L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni”*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 12, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta *“in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”*;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 16, commi 4, 6, 10 e 12 del succitato d.P.R. 327/2001, laddove, in particolare al comma 4 stabilisce che *“Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento”*;

**VISTI**, infine, gli articoli 22-bis *“Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione”* e 49 *“L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio”*, del medesimo d.P.R. n. 327/2001;

**VISTO** l'atto prot. Simico n. 3533 del 21 novembre 2023, con oggetto *“Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 – Progetto Opera infrastrutturale pubblica: “C29.0 - SS36 – Potenziamento svincolo località Piona”, CUP F97H19000000001, di cui all'allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato il 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti con n. 2491. Comunicazione riguardante lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria quale procedura autorizzativa del suddetto progetto comportante l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”*, trasmesso con nota prot. Simico n. 3534 del 21 novembre 2023, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni nello stesso richiamate con particolare riferimento alle pertinenti disposizioni della legge 241 del 1990 e del d.P.R. n. 327/2001 nello stesso richiamate, ai fini della pubblicazione urgente, sui siti istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Colico e del Comune di Dorio, assicurata, giusta relata di pubblicazione di entrambi i Comuni datata 23.11.2023, per trenta giorni decorsi in assenza di osservazioni da parte degli interessati individuati sulla base del piano particellare inserito nei documenti progettuali all'esame della Conferenza dei servizi di cui sopra;

**VISTO** il parere n. 758 datato 12 giugno 2023 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA - del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, in cui il progetto definitivo dell'opera in epigrafe è riportato quale *“adeguamento di tipo “funzionale” che si prefigge quale fine il completamento dello svincolo sulla SS 36 del Lago di Como e dello Spluga mediante la realizzazione delle due rampe mancanti così da permettere le manovre di ingresso /uscita da e per la SP 72 per gli utenti provenienti da Sondrio/Morbegno”*, che *“non ricade neppure parzialmente all'interno di siti della Rete Natura 2000”*, che appare coerente con il PTCP nonché *“non risulta in contrasto con le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e con il regime vincolistico esistente”*, trattandosi di intervento rivolto a modificare il *“regime circolatorio nell'esistente galleria sotto la SS 36”* ed apportare *“interventi di tipo “strutturale” sulla viabilità esistente”* ai fini del perseguimento di

“obiettivi di carattere ambientale” quali “conservare e promuovere la qualità dell’ambiente locale, percettivo e culturale; tutelare il benessere sociale; utilizzare le risorse ambientali in modo sostenibile, minimizzandone il prelievo; ridurre la produzione di rifiuti, incrementandone il riutilizzo; conservare ed incrementare la biodiversità”;

**VISTO** il decreto direttoriale MASE-VA-DEC-338 del 14 agosto 2023 con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha determinato l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo all’opera pubblica in epigrafe, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006, avviata da ANAS S.p.A. con istanza acquisita dal suindicato Ministero in data 21 ottobre 2022;

**VISTA** la nota protocollo Simico n. 2806 dell’11 settembre 2023 concernente la convocazione della riunione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona in data 3 ottobre 2023 alle ore 10.00 in modalità telematica per l’esame del progetto definitivo dell’intervento pubblico: S.S. 36 “Potenziamento svincolo località Piona” in relazione al quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, erano chiamati a rendere note le rispettive posizioni indicando esplicitamente “le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente” entro il 13 ottobre 2023;

**VISTO** il verbale della predetta riunione della Conferenza di servizi decisoria reso accessibile sulla piattaforma collaborativa digitale della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.;

**ACQUISITA** agli atti la registrazione audio-visiva attestante la conformità di quanto riportato nel verbale suddetto alla seduta presieduta dall’Amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti, nonché dei progettisti di A.N.A.S. S.p.A.;

**TENUTO CONTO** che RFI, nel corso della suddetta riunione del 3 ottobre 2023, ha ribadito l’assenso alla realizzazione dell’opera purché siano recepite nel progetto esecutivo le richieste di cui alla nota datata 16 novembre 2022, acquisita in pari data a prot. Simico n. 1197, pervenuta da RFI stessa in sede di Conferenza preliminare;

**ACQUISITI** gli atti delle Amministrazioni ed enti invitati alla predetta Conferenza di servizi decisoria, di cui al seguente elenco:

<b><i>Elenco atti</i></b>
<b>Ministero per i Beni e le attività Culturali</b> - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese - <b><i>Parere favorevole condizionato</i></b> (ex art. 146 - d.lgs. 42/2004), acquisito al protocollo Simico n. 3127/2023
<b>Regione Lombardia</b> - <b><i>Parere favorevole con osservazioni e considerazioni</i></b> , acquisito al protocollo Simico n. 3140/2023
<b>Provincia di Lecco</b> – <b><i>Parere favorevole</i></b> acquisito al protocollo Simico n. 3348/2023
<b>Comune di Colico</b> - <b><i>Parere favorevole</i></b> acquisito al protocollo Simico n. 3026/2023
<b>Comando Vigili del Fuoco di Lecco</b> - <b><i>Parere favorevole</i></b> acquisito al protocollo Simico 3081/2023
<b>Acinque S.p.A. / Reti Valtellina Valchiavenna Sr.l.</b> comunicazione di <b>assenza di interferenze</b> acquisita al protocollo Simico n. 2879/2023
<b>Snam Rete Gas</b> comunicazione di <b>assenza di interferenze</b> acquisita con il relativo allegato al protocollo Simico n. 2896/2023

**Lario Reti Holding S.p.A – Parere favorevole** acquisito al protocollo Simico n. 3006/2023

**TENUTO CONTO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con il succitato parere favorevole condizionato, acquisito al protocollo Simico n. 3127 in data 12 ottobre 2023, ha espresso prescrizioni *“circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione”* nonché tenuto conto che la medesima Soprintendenza relativamente alla *“tutela archeologica”*, ad esito dell’istanza datata 11 gennaio 2023 presentata da ANAS S.p.A., con parere n. 99093 del 9 febbraio 2023 ha comunicato di *“non richiedere l’attivazione in questa fase della procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico”* esprimendo parere favorevole al progetto con prescrizioni in ordine alla necessità di *“assistenza continuativa”* nel corso di *“qualsiasi lavoro di scavo, che non riguardi quote già impegnate”* nonché relativamente alla esecuzione dell’attività di *“bonifica degli ordigni bellici”*;

**VISTA** la documentazione progettuale caricata sulla piattaforma digitale della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A e, in particolare, gli elaborati inerenti lo studio di impatto ambientale dell’intervento *“Completamento dello svincolo stradale sulla S.S. 36 località Piona”* laddove nel documento *“I-T00IA01AMBRE01A\_Parte1\_L’iniziativa\_obiettivi, coerenze, conformità\_signed”* è riportato che *“l’intervento del nuovo svincolo di Piona è presente ed è coerente con le norme e la cartografia di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica esaminati”* e *“rispetta gli obiettivi base dell’opera”*;

**VISTA** la nota A.N.A.S. S.p.A. acquisita a protocollo Simico n. 3323 del 2 novembre 2023, con la quale è pervenuto l’abaco dei pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decisoria svolta, da recepire negli sviluppi progettuali successivi e/o in fase esecutiva, laddove accoglibili in quanto inerenti e migliorativi del progetto stesso nonché non inficianti aspetti relativi alla sicurezza dell’opera pubblica stradale da realizzare;

**RITENUTO** che tutti i predetti atti e pareri relativi al progetto definitivo consentono di dichiarare positivamente svolta e conclusa la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi e per gli effetti delle succitate disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto-legge n.50/2017 con riferimento all’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, in quanto richiamato dal succitato articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2020 riguardante i poteri e le facoltà commissariali esercitati dall’Amministratore delegato della Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. La Conferenza di servizi decisoria svolta per l’esame del progetto definitivo dell’opera pubblica infrastrutturale S.S. 36 *“Potenziamento svincolo località Piona”*, di cui all’allegato n. 3 del decreto ministeriale 7 dicembre 2020 e all’allegato 1, cod. C29.0, del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M 8 settembre 2023, finalizzata all’approvazione del progetto stesso, è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, positivamente conclusa per l’assenza di dissensi nonché sulla base delle risultanze verbalizzate della riunione del 3 ottobre 2023 e dei pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni e/o condizioni, citati nelle premesse facenti parte integrante del presente decreto e resi consultabili sulla piattaforma digitale dedicata di Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, oggetto dell’espletata Conferenza di servizi decisoria.

## Articolo 2

1. Il presente decreto, ai sensi e per gli effetti delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14-quater della legge 241 del 1990 e dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, espressamente richiamato dall'articolo 3 del decreto n.16 del 2020 di cui alle premesse, sostituisce tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati nonché ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento.
2. Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica suindicata, lo sviluppo successivo del progetto definitivo, da approvare a seguito del presente decreto, dovrà, in coerenza con le risultanze della Conferenza di servizi decisoria espletata, essere conforme alle prescrizioni di cui alle premesse al fine di acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, tenendo conto altresì che la realizzazione dell'opera richiede la finalizzazione delle procedure di cui al d.P.R. n. 327 del 2001 con applicazione delle semplificazioni di natura normativa previste per provvedimenti del caso.

## Articolo 3

1. Il presente decreto è trasmesso alle Amministrazioni e agli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria espletata ed è pubblicato sul sito della Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. ([www.simico.it](http://www.simico.it)) nonché sui siti istituzionali della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco.
2. Il presente decreto è altresì pubblicato sull'albo pretorio on-line del Comune di Colico e di Dorio che avranno cura di far pervenire all'indirizzo P.E.C. [protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it](mailto:protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it) apposita rassicurazione delle attività di competenza a riguardo ivi compresa l'avvenuta pubblicazione del presente decreto sull'albo pretorio on-line, con indicazione della relativa data.
3. Le predette amministrazioni comunali avranno cura di adottare e comunicare al suindicato indirizzo PEC ogni eventuale rispettivo seguito di competenza ai fini dell'effettività del presente decreto, ivi compresi quelli relativi allo strumento urbanistico laddove, con particolare riferimento al Comune di Dorio, il cui assenso è inteso acquisito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-ter, comma 7, ultimo paragrafo, il decreto stesso rilevi quale variante da ratificare nella prima seduta utile del consiglio comunale.

Roma, 2 febbraio 2024

*L'Amministratore delegato e Direttore generale*  
*Ing. Luigi Valerio Sant'Andrea*

